

Definizioni:

Subsidiary vs Branch in base alla normativa sammarinese

L'insediamento di un'attività a San Marino può avvenire attraverso la costituzione di una **società di diritto sammarinese (c.d. *subsidiary*)** ovvero la costituzione di una ***branch/stabile organizzazione*** a San Marino (c.d. **sede secondaria**)

- **Stabile organizzazione** (c.d. *branch*): La *branch* non rappresenta un soggetto giuridico distinto rispetto alla «casa madre» che la costituisce; non ha dunque personalità giuridica, costituendo esclusivamente una «filiale» della «casa madre». Se non fosse istituita in uno Stato diverso rispetto alla «casa madre» sarebbe a tutti gli effetti una «sede secondaria». Ne consegue che le attività, passività e obbligazioni della *branch* sono direttamente riferibili alla Parent Company. La *branch* non necessita, per la costituzione, di conferimenti di capitale, ma opera con un c.d. «fondo di dotazione» messo a disposizione dalla «casa madre» al fine di consentirle di svolgere la propria attività d'impresa.
- La *branch* istituita a San Marino RSM per esercitare la propria attività economica dovrà richiedere la «licenza d'esercizio», di carattere temporaneo, rinnovabile alla scadenza, in base a quanto previsto dall'art. 13 della Legge 40/2014. Dovrà essere pagata la tassa di rilascio licenza per le *branch*. Per l'istituzione della *branch* dovrà essere nominato un «istitutore» dalla «casa madre» (generalmente con delibera del CdA ufficializzata in San Marino tramite atto notarile), con poteri indicati nell'atto di nomina. L'istitutore dovrà di domiciliarsi c/o studio professionale sammarinese.

Definizioni:

Subsidiary vs Branch in base alla normativa sammarinese (parte 2)

- Non sussiste obbligo di nomina dell'organo di controllo e/o della società di revisione
- La *branch* deve tenere le scritture contabili obbligatorie, ma non sussiste obbligo di redazione del bilancio annuale. Dovrà essere redatto un conto economico per il calcolo delle imposte.
- **Società di diritto locale** (*subsidiary*): Le società regolate di diritto sammarinese possono essere costituite sia da soggetti residenti che da soggetti non residenti, nelle seguenti forme:
 - Società di Persone: società in nome collettivo (S.n.c.)
 - Società di Capitali:
 - Società a responsabilità limitata (S.r.l.), con un capitale sociale minimo di 25.500 euro;
 - Società per azioni (S.p.A.), con un capitale sociale minimo di 77.000 euro.

Definizioni:

Subsidiary vs Branch in base alla normativa sammarinese (parte 3)

- Amministratore unico o consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di Legge/ Sindaco unico sammarinese o collegio sindacale al superamento di determinati limiti.
- La *subsidiary* deve possedere una sede a San Marino ed una licenza d'esercizio, rilasciata via web dall'Ufficio Attività Economiche. È possibile esercitare un'attività anche tramite licenza temporanea (legata ad esempio alla durata del contratto di affitto di ramo di azienda).
- Obbligo di tenuta delle scritture contabili e redazione di bilancio.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Stabile organizzazione/*Permanent Establishment* (PE)

Definizione/Normativa di riferimento

Convenzione OCSE: art. 5 del Modello di Convenzione OCSE

*«For the purposes of this Convention the term 'permanent establishment' means a **fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on**».*

San Marino: art. 4 della Legge 166/2013

«È definita stabile organizzazione la sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita, in tutto o in parte, la sua attività sul territorio dello Stato».

Italia: art. 162 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

«... l'espressione 'stabile organizzazione' designa una sede fissa d'affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato».

Convenzione Italia – San Marino: art. 5

Ai fini della Convenzione *«... l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività».*

La definizione di stabile organizzazione nel Modello OCSE

I requisiti fondamentali per l'esistenza di una stabile organizzazione sono:

- a) la presenza di una **sede di affari**;
- b) la sua fissità spaziale;
- c) l'esercizio dell'attività di **impresa per mezzo della PE**.

La definizione di stabile organizzazione nel Modello OCSE

La normativa di riferimento prevede **un'ampia deroga alla definizione generale** di stabile organizzazione (c.d. *negative list*), individuando una serie di forme di organizzazione, che, per quanto condotte attraverso una sede d'affari, non sostanziano una S.O.

Tratto comune delle fattispecie di esclusione (sia specifiche che quella generale-residuale) è **l'utilizzo di installazioni fisse**, per **finalità preparatorie e/o ausiliarie** alle attività tipiche della S.O. che costituiscono una **estensione delle attività della casa madre**.

Il termine S.O. non include:

- a) *l'uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;*
- b) *il mantenimento di beni o merci appartenenti all'impresa al solo scopo di deposito, esposizione o consegna;*
- c) *il mantenimento di beni o merci appartenenti all'impresa al solo scopo di trasformazione da parte di un'altra impresa;*
- d) *il mantenimento di una sede fissa d'affari al solo scopo di acquistare merci o raccogliere informazioni per l'impresa; (continua)*
- e) *il mantenimento di una sede fissa d'affari al solo scopo di condurre per l'impresa ogni altra attività;*
- f) *il mantenimento di una sede fissa d'affari solamente per ogni combinazione delle attività menzionate nei sottoparagrafi precedenti;*

a condizione che tali attività, o nel caso del sottoparagrafo f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari, abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

Modalità di tenuta in Italia della contabilità separata relativa alle operazioni poste in essere mediante la SO

L'art. 14, ultimo comma, del DPR. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che **gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale all'estero mediante una stabile organizzazione, devono rilevare distintamente nella contabilità i fatti di gestione che interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse.**

L'Amministrazione finanziaria in talune risoluzioni ha identificato le impostazioni contabili che possono essere adottate a tali fini.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero delle finanze nella nota n. 9/428, del 15 luglio 1980 non sussiste *«l'obbligo di tenuta di un libro giornale sezionale, non essendo richiesto dal citato art. 14 del DPR n.600/1973 e che ai fini della distinta rilevazione delle operazioni della branch doveva "pertanto essere sufficiente, [...], che all'interno dell'unico sistema contabile avente per base un solo libro giornale sul quale siano registrate cronologicamente e distintamente anche tutte le operazioni economiche relative alla stabile organizzazione all'estero, vengano distintamente evidenziati nelle scritture ausiliarie, rappresentate dai conti di mastro e dai relativi sottoconti, tutti i fatti di gestione della stabile organizzazione in modo da poter determinare separatamente il reddito prodotto dalla stessa"»*.

Il Ministero delle finanze ha inoltre chiarito che la condizione della distinta rilevazione in contabilità dei fatti di gestione delle stabili organizzazioni estere poteva ritenersi soddisfatta *“attraverso una opportuna elaborazione della contabilità a livello di schede di mastro e relativi sottoconti. [...] Essenziale è comunque che le scritture sistematiche siano suscettibili di evidenziare, senza necessità di rielaborazione, i distinti risultati gestionali”*.

La tassazione della *branch*: trasparenza ovvero *branch exemption ex art. 168-ter TUIR (parte 1)*

Tassazione per trasparenza

Il reddito della stabile organizzazione all'estero di una società italiana deve essere determinato, secondo le regole ordinarie, applicando le disposizioni del TUIR al risultato del conto economico della stessa, che si sommerà al reddito della «casa madre», così come emerge dalla distinta rilevazione dei relativi fatti gestionali nel sistema contabile della società.

Le imposte pagate all'estero saranno recuperabili in Italia sotto forma di credito di imposta ai sensi dell'art. 165 del TUIR in base al quale: ***“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione”.***

La tassazione della *branch*: trasparenza ovvero *branch exemption ex art. 168-ter TUIR (parte 2)*

Branch exemption

Il regime è in vigore dal 2016 con opzione esercitabile:

- per legal entity;
- Irrevocabile;
- totalitaria (*All in or all out*).

Deve essere esercitata **al momento della costituzione della stabile organizzazione** all'estero - per le branch già esistenti, entro il secondo periodo di imposta successivo - FY 2018.

Applicabilità per CFC in assenza di esimenti/interpello.

Recapture delle perdite per SO già esistenti: ricalcolo risultati 5 esercizi precedenti e, in caso di perdita «netta», tassazione degli utili nei limiti di tale perdita.

Subsidiary: autonomia fiscale e non solo

Entità legale distinta dalla società madre italiana soggetta al diritto dello Stato estero (governance, capitale, contabilità, etc.).

Il reddito prodotto dall'impresa estera è soggetto alla **potestà impositiva esclusiva** dello Stato estero (salvo deroghe speciali); **non consente il recupero delle perdite locali** (salvo consolidato mondiale).

Se istituita in uno Stato coperto da **Convenzione contro le doppie** imposizioni con l'Italia, si applicano le norme convenzionali – DTT (ritenute ridotte su royalty, dividendi, interessi, etc.).

Soggetta alla normativa antielusiva (**residenza/esterovestizione, CFC/Dividendi da Paesi a regime fiscale agevolato, treaty shopping, etc.**).

Maggiore attenzione alle regole di *transfer pricing*

Subsidiary: CFC – Condizioni di applicabilità

Tax rate effettivo <50% ITA

E

+ 1/3 dei proventi rientra tra i c.d. «passive income»

(Interessi o redditi finanziari; canoni o altro reddito generato da proprietà intellettuale; dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; redditi da leasing finanziario; redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie; redditi da operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti del gruppo).

Se la controllata sammarinese è qualificabile come CFC dovrà essere tassata per trasparenza in Italia

Dividendi da Paesi extra UE a regime fiscale privilegiato

In caso di *subsidiary* occorre verificare l'applicabilità dell'art. 47-bis TUIR – Dividendi da regimi fiscali privilegiati

- Criteri diversi a seconda che la partecipazione nell'entità estera sia o meno di controllo (come definito ai fini CFC):
- se di controllo  tax **effettiva** < 50% di quella ITA;
 - se non di controllo  tax **nominale** < 50% di quella ITA (attenzione regimi speciali).

Esimenti per i dividendi (art. 89, c. 3, TUIR)

Dimostrazione, anche mediante interpello che:

- la società estera svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (c.d. «**Prima esimente**») → **esclusione 50%** (sia controllo che non); se partecipazione di controllo, **credito d'imposta indiretto** per imposte assolate all'estero nella stessa misura);
- dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (c.d. «**Seconda esimente**») → **esclusione 95%**.